



Decreto rettorale, 24 settembre 2015, n. 1111 (prot. n. 123141)

Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo

IL RETTORE

- VISTO il “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo”, approvato dal Senato Accademico il 14 novembre 2013 su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2013 ed emanato con Decreto Rettoriale n. 1244 del 20 novembre 2013;
- CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento alle novità introdotte dalla recente riorganizzazione amministrativa;
- VALUTATA l'opportunità di introdurre dei miglioramenti al testo, anche alla luce dell'esperienza maturata nei due anni di operatività della previgente normativa;
- PRESA in esame la proposta di nuovo Regolamento avanzata dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta del 12 giugno 2015;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico-Amministrativo in data 2 luglio 2015;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2015;
- VISTA la delibera di approvazione del Senato Accademico del 9 settembre 2015,

DECRETA

l'emanazione del “Regolamento relativo ai contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo”, nel testo che segue:

REGOLAMENTO RELATIVO AI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELL'ATENEO

Coordinamento per le Relazioni Internazionali

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

+39 055 2757443 fax +39 055 2756344|e-mail: lorella.palla@unifi.it

Pec: relint@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



Articolo 1

Finalità

1. L'Università degli Studi di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul piano internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo attraverso il finanziamento di apposite azioni previste dal successivo art. 2.

Articolo 2

Azioni previste

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono istituite le seguenti 2 azioni:

Azione 1: Supporto alla partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi internazionali;

Azione 2: Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con Università estere.

2. I contributi sono destinati ai Dipartimenti e sono prevalentemente finalizzati alla copertura di spese per la mobilità internazionale.

Articolo 3

Obiettivi delle azioni

1. Obiettivo dell'Azione 1 è incrementare la partecipazione a programmi dell'Unione europea e a programmi promossi da organismi internazionali attraverso l'erogazione di contributi per la copertura delle spese di istruttoria delle proposte progettuali.

2. Obiettivo dell'Azione 2 è favorire l'attuazione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica di Ateneo con Università estere in vigore e stipulati ai sensi dello schema quadro approvato dagli Organi accademici.

Articolo 4

Bando annuale per l'assegnazione dei contributi

1. L'attuazione del presente regolamento avviene sulla base di apposito bando da emanare con decreto rettorale entro il 30 novembre di ogni anno. I contributi sono assegnati a seguito della presentazione di richiesta da parte dei docenti/ricercatori, tramite i Dipartimenti di afferenza, secondo le modalità previste dal successivo art. 5.

2. Il bando conterrà, con riferimento ad ogni azione, i requisiti di partecipazione, i criteri di ammissibilità e priorità, eventuali limitazioni ed esclusioni, le voci di spesa ammissibili e le modalità specifiche di utilizzazione e rendicontazione dei contributi.

Articolo 5

Presentazione delle richieste

1. I docenti/ricercatori presentano richiesta di contributo per le azioni 1 e 2 al Dipartimento di afferenza entro il 28 febbraio di ogni anno esclusivamente tramite apposito applicativo informatico.



2. Entro il 15 aprile i Dipartimenti devono far pervenire le richieste selezionate, nei limiti previsti dal successivo art. 6, al Coordinamento per le Relazioni Internazionali esclusivamente tramite apposito applicativo informatico, allegando la delibera dell'organo di governo del Dipartimento.

Articolo 6

Limitazioni ed esclusioni

1. Ogni Dipartimento potrà presentare per ogni azione un numero massimo di richieste che sarà definito nel bando annuale. L'importo di ogni richiesta non potrà superare € 5.000.
2. Costituiscono motivo di esclusione dal finanziamento.
 - mancato rispetto delle scadenze di presentazione;
 - trasmissione delle richieste con modalità diverse da quelle previste dal precedente art. 5;
 - mancanza della delibera dell'organo di governo del Dipartimento;
 - irregolarità del richiedente rispetto alla rendicontazione dei contributi in questione ricevuti negli anni precedenti e il cui termine di rendicontazione sia scaduto.
3. Saranno inoltre escluse dal finanziamento le richieste non conformi ai requisiti previsti dal bando annuale.

Articolo 7

Selezione delle richieste

1. La selezione delle richieste avviene in 3 fasi:

Il Coordinamento per le Relazioni Internazionali verifica che le richieste sottoposte dai Dipartimenti siano complete e rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando annuale.

Apposita Commissione nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e presieduta dal Prorettore competente, valuta le richieste e formula la propria proposta al Senato Accademico sulla base dei fondi disponibili.

Il Senato Accademico delibera l'ammissione al finanziamento delle richieste e il relativo contributo.

Articolo 8

Assegnazione e utilizzazione dei fondi

1. I fondi sono assegnati ai Dipartimenti sulla base della delibera del Senato Accademico e devono essere spesi entro 24 mesi dalla delibera di assegnazione.
3. Entro i 60 giorni successivi alla scadenza per l'utilizzazione dei fondi, i Dipartimenti assegnatari inviano al Coordinamento per le Relazioni Internazionali un consuntivo di spesa, utilizzando l'apposito applicativo informatico.
4. Non è possibile il trasferimento del contributo assegnato da un'azione all'altra.
5. Non sono ammesse proroghe o variazioni per l'utilizzo dei contributi assegnati, salvo casi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

specifici previsti dal bando annuale.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Esso sostituisce il Regolamento emanato con decreto rettorale n. 1244/2013 - prot. n. 79468 del 20 novembre 2013.

Firenze, 24 settembre 2015

f.to IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi